

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, ALESSANDRINI, AMADEI ALDO, AMATUCCI, ARMANI, BALDI CARLO, BARTOLE, BIANCHI FORTUNATO, BONAITI, BUFFONE, CASTELLUCCI, DAGNINO, DEGAN, DE LEONARDIS, DE MARZI FERNANDO, FRANZO, GERBINO, GRAZIOSI, HELFER, LATTANZIO, LONGONI, PREARO, PUCCI ERNESTO, RESTIVO, RINALDI, SANGALLI, SORGI, STELLA, TANTALO, VALIANTE, VIALE, VICENTINI, ZUGNO

Presentata il 25 luglio 1963

**Norme per la costituzione di Consorzi obbligatori
per la difesa contro i danni provocati dalla grandine, brina e gelo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei danni della grandine ad alcune colture pregiate che, come la vite, importano elevati costi di produzione e per le quali, pertanto, la contrazione quantitativa del prodotto lordo vendibile costituisce per i bilanci aziendali una perdita di eccezionale portata (che si ripercuote sovente, per i danni arrecati oltre che al prodotto alle piantagioni, anche in annate successive) assilla da tempo i produttori agricoli, specie di alcune Regioni nelle quali il fenomeno avverso ricorre con particolare frequenza.

Il problema non ha mancato di preoccupare, in ogni tempo, con i produttori anche le organizzazioni sindacali ed economiche che ne tutelano gli interessi; e, altresì i governanti, ai quali non sfugge l'ampiezza del fenomeno, che è tale da superare il tornaconto dei singoli per investire interessi di carattere più vasto. È da chiedersi, anzi, come mai la ricerca dei mezzi volti ad attenuare le gravi conseguenze economiche e sociali di questa avversità atmosferica non abbia trovato fino ad

oggi adatte soluzioni. Unica manifestazione concreta della buona volontà dei Governi che si sono succeduti nei cento anni dall'unità d'Italia ad oggi, la legge 9 giugno 1901, n. 211, sulla costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa attiva antigrandine.

È certo mortificante dover risalire ad oltre mezzo secolo fa, per trovare un primo apporto legislativo alla difesa dei produttori in questo specifico settore! Posteriormente a quella data (è d'uopo rilevarlo ad incitamento di coloro sui quali incombe la responsabilità dei pubblici poteri) che cosa troviamo? Nel 1906, l'incarico conferito dal Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali del Ministero agricoltura, industria e commercio (come ci ricorda la relazione ad una proposta di legge del 1957 degli onorevoli Quarello, Armosino ed altri, sulla costituzione di mutue regionali od interprovinciali per l'assicurazione contro i danni della grandine) ad una speciale Commissione per la rilevazione di dati e formulazione di proposte ai fini di un'assicurazione generale per i ri-

schì della grandine; e, nel 1909, l'incarico affidato all'Ufficio per la statistica agraria che si concretò in una relazione presentata nel 1914. Da quest'ultima si evince che, nell'anno 1913, i danni erano saliti a lire 60 milioni, pari ad un valore attuale di circa 60 miliardi.

Da quell'epoca, molti studi, proposte, buoni propositi: ma alcun apporto effettivo alla soluzione del problema.

In questo dopoguerra si è avvertito qualche sintomo confortante di ripresa, con nuove interrogazioni, iniziative, tentativi di giungere ad una soluzione. Tra le iniziative parlamentari, oltre a quelle ripetute nelle due ultime legislature dai parlamentari rappresentanti della Organizzazione dei coltivatori diretti (e altre, sulla scia di queste) volte ad istituire un fondo di « solidarietà nazionale », per fronteggiare i danni arrecati da calamità naturali e da avversità atmosferiche, dobbiamo annoverare, insieme alla menzionata proposta di legge degli onorevoli Quarello, Armosino ed altri (n. 3281 del 12 novembre 1957), quella più fortunata, per essere giunta, almeno, all'approvazione di uno dei due rami del Parlamento, degli onorevoli Desana, Ferrari ed altri (n. 880, approvata dalla VIII Commissione permanente — Agricoltura ed Alimentazione — del Senato della Repubblica, nella seduta del 1° giugno 1960). Questa proposta, come già quella Quarello, rappresentava un passo in avanti nella vecchia concezione della cosiddetta « difesa attiva ». Prevedeva infatti, oltre che un aggiornamento della vecchia regolamentazione nella costituzione dei Consorzi obbligatori di difesa antigrandine del 1901, anche la possibilità di una « difesa passiva », mediante forme assicurative.

A questa forma, pur non escludendo iniziative di difesa attiva, cui la tecnica moderna non mancherà certo di offrire strumenti più efficaci di quelli dei quali i Consorzi antigrandine hanno potuto disporre fino ad oggi, si ispira la presente proposta di legge, che i sottoscritti rappresentanti di categorie dirette coltivatrici si onorano di presentare agli Onorevoli colleghi della Camera dei Deputati.

La presente proposta di legge non ha tuttavia la presunzione di offrire, alla soluzione del problema, uno strumento perfetto. Essa costituisce uno schema, elaborato con la collaborazione delle categorie interessate e di esperti, che i proponenti sottopongono alla costruttiva discussione della Camera dei Deputati, nella certezza che il Parlamento non

vorrà lasciarsi sfuggire, all'inizio della presente legislatura, l'occasione che gli si offre per dare finalmente al Paese il mezzo per mitigare le conseguenze negative di un fenomeno che così profondamente incide nella vita agricola di vasti territori.

Se il flagello della grandine poteva, fino a qualche anno fa, inserirsi nel novero di quei fattori ambientali che, fatalisticamente accettati dai produttori, in più o meno larga misura concorrono a rendere aleatorio l'esercizio dell'agricoltura, nel momento attuale, in cui l'agricoltura attraversa una delle più gravi crisi della sua storia (per il rapido trapasso di molti territori da un'economia di consumo a un'economia di mercato, per le riconversioni colturali che le esigenze di mercato impongono, per le riforme strutturali che i nuovi tempi reclamano) non è più lecito adagiarsi nella passiva accettazione della interferenza negativa di fattori esterni.

Vi è — si osserva — tra gli strumenti legislativi, l'apporto della legge n. 739. Vorremmo dire tutto il bene possibile della legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali. In effetti questa legge — vero e proprio testo unico di precedenti disposizioni — riferendosi non soltanto alle calamità naturali, come le alluvioni, che così gravi danni hanno apportato investendo direttamente le strutture fondiarie e le scorte, bensì anche alle « eccezionali avversità atmosferiche », ha inteso non escludere dalle provvidenze le aziende colpite dalla grandine nelle ipotesi in cui detta avversità, per l'ampiezza della zona investita e per l'eccezionale gravità delle proporzioni assunte, trascende dal normale carattere episodico e dalle modeste localizzazioni territoriali.

Vero è peraltro che, a fronte di questa ovvia interpretazione del disposto della legge n. 739 (non altrimenti si comprenderebbe la dizione di « avversità atmosferiche » accanto a quella di « calamità naturali »), sta non soltanto la scarsa disponibilità dei mezzi di cui detta legge ha sin qui potuto disporre, bensì la negativa influenza che detta carenza finanziaria ha avuto sulla restrittiva interpretazione della pubblica amministrazione, per la quale i contributi in capitale disposti con l'articolo 1 della legge n. 739 sono concedibili soltanto alle aziende che abbiano subito danni nelle strutture fondiarie.

Confidiamo (e ciò forma oggetto di altra proposta di legge della nostra parte) in un pronto rilancio della legge n. 739 ed in norme chiarificatrici che ne consentano una larga

applicazione, anche nelle zone colpite dalla grandine, nelle quali può costituire efficace integrazione alla difesa attiva, concorrendo a rendere possibile, con contributi in capitale e con agevolazioni creditizie — oltre che con le provvidenze fiscali — la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende colpite.

A questa pluralità di strumenti e di provvidenze fa riferimento l'interrogazione presentata l'8 luglio 1963 dai colleghi Franzo, Graziosi, Baldi e Stella, con la quale, indicandosi i comuni maggiormente colpiti dalla grandine, nelle province di Asti, Torino, Alessandria e Cuneo, si indicavano, appunto, nel decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la sistemazione dei terreni e della viabilità minore, nella legge 21 luglio 1960, n. 739, per le note provvidenze contributive, creditizie e fiscali, nella legge 20 ottobre 1960, n. 1254, per la concessione di prestiti quinquennali all'1,50 per cento, nella legge 2 giugno 1961, n. 454, per la concessione di contributi, nelle zone colpite, alle cantine sociali, altrettanti strumenti legislativi adatti a soccorrere le zone danneggiate.

La interrogazione si concludeva con l'invito al Governo ad affrontare e risolvere il problema dell'assicurazione obbligatoria, per la costituzione di un « fondo di solidarietà ». Invero, su questo punto dell'assicurazione obbligatoria contro i danni della grandine, non tutti i pareri sono concordi, in quanto

influenzati dal diverso grado di frequenza del fenomeno avverso nelle diverse zone agrarie. Tutti però sono d'accordo nell'auspicare che ai danni arrecati da calamità naturali e da avversità atmosferiche si contrappongono forme di solidarietà collettiva. Ed è a questo principio — di alto significato sociale — che si ispirano i proponenti quando ravvisano nella imposizione di una addizionale sulle imposte dirette la copertura finanziaria della presente legge.

Solidarietà collettiva nel reperimento dei mezzi necessari a fronteggiare le calamità naturali ed avversità atmosferiche nelle cause che le determinano e nelle ripercussioni economiche e sociali che se conseguono e — come nella presente proposta di legge — anche incentivi dello Stato atti a promuovere, con l'alleviamento degli oneri assicurativi, le forme individuali di difesa passiva: il che non esclude, come si rileva dal testo, che sia incoraggiata la difesa attiva e, ripetiamo, per la difesa passiva, quelle forme mutualistiche dirette, le quali prescindono dall'intervento di organismi esterni e manifestano la volontà dei produttori a sostenersi con mezzi propri e vicendevolmente nelle congiunture avverse.

Le considerazioni sopraindicate sembrano sufficienti a incoraggiare la fiducia dei proponenti nell'accettazione, da parte vostra, onorevoli colleghi, della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tra i titolari delle imprese agricole possono costituirsi, secondo le norme della presente legge, Consorzi obbligatori a carattere provinciale per la difesa contro i danni provocati dalla grandine, brina e gelo al prodotto o ai prodotti che, nell'ambito del perimetro consorziale, costituiscono la fonte del reddito prevalente.

ART. 2.

I Consorzi di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di:

1°) attuare iniziative di difesa attiva, da realizzare con i mezzi tecnici tradizionali e con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta;

2°) realizzare forme mutualistiche fra i consorziati per il parziale risarcimento del danno subito;

3°) assistere i consorziati nel ricorso a forme assicurative col concorso dello Stato;

4°) curare gli interessi dei consorziati nel ricorso alle provvidenze di cui alle leggi sui danni alluvionali.

ART. 3.

L'obbligatorietà di appartenenza al Consorzio opera nei confronti di tutti i titolari delle imprese agricole, quando venga raggiunta la maggioranza prevista dal successivo articolo 5.

ART. 4.

La costituzione del Consorzio obbligatorio contro i danni provocati dalla grandine, brina e gelo può essere promossa da titolari di imprese agricole, i quali rappresentino non meno di un decimo della superficie da consorzicare.

I promotori debbono presentare al prefetto la proposta, in carta semplice, corredata da una corografia indicativa dei terreni compresi nel Consorzio e da un elenco dei titolari delle imprese agricole con la specifica della superficie dei terreni da ciascuno di essi condotti.

Il prefetto, vista la proposta, provvede alla nomina di un commissario, con il compito di accertare se sussistano le condizioni previste dal successivo articolo 5 che possono dar luogo alla proposta di costituzione del Consorzio.

ART. 5.

La costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto l'iniziale adesione volontaria di un numero di titolari di imprese agricole che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie da consorzicare.

ART. 6.

Il commissario, constatata l'esistenza della maggioranza prevista dall'articolo 5, provvede alla pubblicazione, a norma di legge, dell'elenco dei consorziandi con la indicazione della superficie da ciascuno di essi condotta, e successivamente invia gli atti al prefetto.

Il prefetto, esaminati eventuali ricorsi, trasmette gli atti al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Consorzio obbligatorio.

ART. 7.

Emesso il decreto di costituzione del Consorzio obbligatorio, il commissario dovrà convocare i consorziati in assemblea generale, attraverso pubblicazione, per almeno otto giorni, dell'avviso di convocazione nell'albo dei comuni interessati, sul *Foglio annunci legali della provincia* e con manifesti da apporre nei comuni e nelle frazioni, per la nomina del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e di un Collegio di probiviri, nel numero e con le norme che saranno fissati con regolamento.

Alla assemblea generale parteciperanno i delegati di assemblee parziali convocate in precedenza dal commissario nelle località che saranno da lui scelte, tenuto conto del numero dei soci e dell'estensione del comprensorio consortile.

Le assemblee parziali, presiedute dal commissario o da un suo delegato, eleggono, a scrutinio segreto, un delegato per ogni 100 soci intervenuti, in persona o per delega, all'assemblea; se il numero dei votanti non è un esatto multiplo di 100, ed il resto supera i 50, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Le assemblee parziali e l'assemblea generale sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei votanti supera il 50 per cento; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 8.

Sono soggetti al Consorzio obbligatorio contro i danni della grandine, brina e gelo

tutti i terreni dai quali si ricava il prodotto o i prodotti che per la loro importanza ed incidenza economica costituiscono il reddito prevalente.

Competenti a stabilire quali siano i prodotti che costituiscono reddito prevalente, nell'ambito del consorzio, sono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di concerto con le Camere di commercio, industria e agricoltura, nella cui giurisdizione rientrano i terreni consorziati.

ART. 9.

Il Consorzio provvede alla compilazione di un apposito ruolo indicante le generalità dei singoli consorziati, la superficie in ettari dei terreni, la varietà ed il quantitativo presunto di prodotto oggetto del rischio, il valore, l'aliquota e l'ammontare complessivo del contributo dovuto ai sensi degli articoli 11 e 15, nonché alla determinazione della misura percentuale dell'indennizzo che sarà corrisposto ai consorziati in rapporto al danno subito.

Il ruolo sarà reso esecutivo e soggetto a reclamo con le modalità dell'imposta terreni.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione appena insediato procederà alla nomina, secondo le norme che saranno emanate col regolamento, di un presidente e di un vice presidente, nonché di un Comitato tecnico-consultivo del quale faranno parte esperti di assicurazione, tecnici agricoli, esperti di attività peritali ed amministrative, per lo studio di problemi connessi all'attività del consorzio.

ART. 11.

Al Consiglio di amministrazione compete la determinazione dell'aliquota che dovrà essere corrisposta dai consorziati con riferimento al prodotto o ai prodotti che formano oggetto del rischio.

Le aliquote annue vengono determinate in base alla incidenza media, relativa all'ultimo decennio, aggiornata all'anno precedente, del danno provocato dalla grandine, brina e gelo nel comprensorio, rapportata all'ammontare globale del valore dei prodotti oggetto di rischio.

Il valore del prodotto viene determinato in base alle mercuriali delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio. In base alle aliquote ed al va-

lore del prodotto che forma oggetto del rischio, si determina il contributo annuo dovuto dai consorziati.

ART. 12.

I consorziati, al verificarsi di gelate, brinate e grandinate, devono presentare denuncia al Consiglio di amministrazione indicando la data e l'ora del sinistro, la denominazione della zona o località ove sono situati i terreni sui quali i prodotti oggetto del rischio hanno subito danni.

La denuncia va effettuata entro il periodo e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

ART. 13.

In base alle denunce presentate, il Consiglio di amministrazione procede al riassunto dei danni e, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, stabilisce le date per i sopralluoghi, dandone avviso in tempo utile ai singoli denunciati.

ART. 14.

Sui danni constatati vige, su tutti indistintamente i prodotti oggetto del rischio, una franchigia del 25 per cento per il cui ammontare non ha luogo alcun risarcimento.

Sui danni eccedenti la franchigia sarà corrisposto un indennizzo nella misura percentuale fissata ai sensi dell'articolo 9.

ART. 15.

Al finanziamento della gestione del Consorzio si provvede:

1°) con il versamento da parte dei consorziati del contributo di cui all'articolo 9;

2°) con il versamento da parte dello Stato di un contributo da determinare in rapporto ai programmi di difesa;

3°) con un contributo annuo facoltativo e volontario a carico di Comuni e Province ed Enti in genere, destinato a fondo di riserva da utilizzare unitamente ad eventuali residui attivi, provenienti dall'eccedenza delle fonti indicate ai precedenti numeri 1°) e 2°), negli anni in cui l'incidenza dei danni superi le previsioni formulate in sede di bilancio preventivo.

Con la presente legge l'Autorità tutoria è autorizzata ad approvare le delibere degli Enti locali (Comuni e Province) contemplanti stanziamenti di cui al precedente n. 3°).

ART. 16.

Al fine di incoraggiare il ricorso alle forme assicurative e per attenuarne l'onere derivante alla proprietà consorziata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di concedere contributi nella misura che sarà fissata con apposita convenzione tra detto Ministero, di concerto con quello del tesoro, e le Compagnie di assicurazione che accettino la determinazione di tariffe fissate con apposito decreto.

ART. 17.

I verbali, gli atti, le fatture, le ricevute dei tributi corrisposti a qualunque titolo e tutti i documenti relativi alla promozione, costituzione e gestione del Consorzio sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

ART. 18.

Le provvidenze della presente legge sono estese ai Consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge 9 giugno 1901, n. 211.

ART. 19.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 3 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali di natura extra agricoli — al netto degli aggi esattoriali e dell'addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali.

ART. 20.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri interessati, saranno emanate le relative norme di attuazione.